



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO IN MATERIA DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI
SERBIA, CON ALLEGATO, FATTO A BELGRADO IL 21 MARZO 2023

Art. 2 (Accordo)

Benefici

1. Le coproduzioni ai sensi del presente Accordo sono ritenute «opere nazionali» in conformita' alla legislazione e regolamentazione applicabili nel territorio delle Parti. 2. Le coproduzioni ai sensi del presente Accordo godono di tutti i benefici derivanti dalla legislazione e regolamentazione applicabili nel territorio delle Parti. Le Autorita' competenti delle Parti si comunicheranno l'elenco completo di tali benefici. 3. I suddetti benefici sono concessi a ciascun coproduttore unicamente dal proprio Paese. 4. I suddetti benefici saranno concessi solo al progetto di una coproduzione presentato da coproduttori con buona capacita' tecnica e finanziaria e significativa esperienza professionale.

Versione in vigore dal 27 maggio 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023
Estremi	Legge 14 maggio 2024, n. 65
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-65-2024/accordo-art-2>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it